



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

**Stagione Sportiva 2024-2025**  
**Comunicato Ufficiale N.31**  
**del 21 Ottobre 2024**  
**SEZIONI**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

ALLEGATI



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. ANDREA BATTISTELLA E DOTT. SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), NELLA SEDUTA DEL 14.10.2024 HA ADOTTATO LA DECISIONE *IL CUI DISPOSITIVO* E' STATO PUBBLICATO NEL C.U. N° 27 DEL 14.10.2024 DEFERIMENTO A CARICO DI :**

**- SIG. SABATINO POMPA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA "POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI" ADOTTATA DALLA F.I.G.C. E <RIVOLTA A TUTTI COLORO CHE RICOPRONO UN RUOLO O SONO COINVOLTI A QUALSIASI TITOLO NEL PERCORSO DI CRESCITA E FORMAZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI E DELLE GIOVANI CALCIATRICI> PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, OMESSO DI ADOTTARE MISURE APPROPRIATE A GARANTIRE E TUTELARE I VALORI ED I PRINCIPI ESPRESSI NELLA RICHIAMATA "POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI" CONSENTENDO E/O COMUNQUE NON IMPEDENDO CHE IL GIORNO 2.2.2024, AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14 DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA, ALL'INTERNO DELLO SPOGLIATOIO MENTRE I CALCIATORI FACEVANO LA DOCCIA, SI VERIFICASSE UN EPISODIO DI PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA, IDONEO A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, COMMESSO DAI CALCIATORI MINORENNI TESSERATI PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD SIGG.RI R. D. G. E D. D. R., IN DANNO UN ALTRO CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T. LORO COMPAGNO DI SQUADRA,**



**CONSISTITO NELL' AVER PERSUASO QUEST' ULTIMO A BACIARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE DEL SIG. D.D.R. ;**

**- DEL SIG. R. D. G., ALL' EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL' ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE IMPONE A TUTTI I SOGGETTI DELL' ORDINAMENTO SPORTIVO DI MANTENERE UNA CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DI ETICA, CORRETTEZZA, LEALTÀ E RETTITUDINE MORALE PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 2.2.2024 AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14, IN CONCORSO CON IL PROPRIO COMPAGNO DI SQUADRA SIG. D.D.R. , ALL' INTERNO DELLO SPOGLIATOIO E DURANTE LA DOCCIA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA CONTRADDISTINTA DA PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO, IDONEA A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, PERSUADENDO IL CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T., SUO COMPAGNO DI SQUADRA, A BACIARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE DEL SIG. D.D.R.;**

**- DEL SIG. D. D. R. , ALL' EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL' ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE IMPONE A TUTTI I SOGGETTI DELL' ORDINAMENTO SPORTIVO DI MANTENERE UNA CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DI ETICA, CORRETTEZZA, LEALTÀ E RETTITUDINE MORALE PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 2.2.2024 AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14, IN CONCORSO CON IL PROPRIO COMPAGNO DI SQUADRA SIG. R.D.G., ALL' INTERNO DELLO SPOGLIATOIO E DURANTE LA DOCCIA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA CONTRADDISTINTA DA PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO, IDONEA A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, PERSUADENDO IL CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T., SUO COMPAGNO DI SQUADRA, A FARSI BACIARE DA COSTUI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE;**

**- DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL' ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I**



## **COMPORAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG. RI SABATINO POMPA, R. D.G. E D. D. R., COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.**

### **MOTIVAZIONE**

Con nota del 12.9.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.10.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza comparivano i genitori del minore R.D.G. ed il loro difensore nonché i rappresentanti della Procura Federale. Nessuno è comparso per gli altri soggetti deferiti.

I rappresentanti della Procura illustravano le ragioni del deferimento e il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa di R.D.G. concludendo per la responsabilità di tutti i soggetti deferiti e per l'applicazione delle sanzioni di cui all'allegato foglio depositato.

Osserva il Tribunale che deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'avviso della conclusione della indagine da parte della Procura del 5/8/24 e la conseguente nullità dell'atto di deferimento della stessa Procura del 12/9/2024 e del Tribunale del C.R.A. del 13.9.2024 , in quanto le notifiche del primo atto risultano irregolarmente eseguite sia perché l'esercente la potestà genitoriale del minore RDG è stata indicata come Daniela Matri in luogo di Daniela Matricardi sia perché l'atto , pur recando l'intestazione come destinatario del difensore dell'indagato RDG presso il quale aveva eletto domicilio , è stato notificato alla Società per la quale era tesserato al momento dei fatti , a norma dell'art. 53 CGS sia perché , infine , non risulta agli atti la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso alla Sig.ra Chiara Desiderio, esercente la potestà genitoriale del minore D.R.D. la quale , tra l'altro, non si è costituita nel procedimento .

Al riguardo , peraltro, ritiene il Tribunale che la costituzione dell'altro minore e degli esercenti la potestà genitoriale non può valere a sanare l'irregolarità della notifica , che equivale ad omissione , in quanto non può avere effetto su una fase processuale quale è quella conseguente alla notifica dell'atto di conclusione di indagine , finalizzata – ove possibile – ad impedire financo la fase successiva .



**C.U. N. 31 del 21.10.2024**

Da ciò consegue che , in assenza di prove certe dell'avvenuta osservanza del diritto alla difesa , deve essere dichiarata la nullità dell'avvenuto avviso di conclusione dell'indagine e dei successivi deferimenti della Procura Federale del 12/9/2024 e del Tribunale del C.R.A. del 13/9/2024 e deve essere disposto il rinvio degli atti alla Procura non essendo possibile disporre lo stralcio della posizione dei minori del procedimento e la prosecuzione nei confronti degli altri deferiti , chiamati a rispondere per responsabilità oggettiva

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

dichiara la nullità della notifica della conclusione delle indagini preliminari della Procura Federale per l'irregolare notifica del relativo avviso a due soggetti poi deferiti e la conseguente nullità dell'atto di deferimento della Procura Federale del 12.9.24 e del conseguente deferimento di questo Tribunale del 13.9.24:

restituisce gli atti alla Procura Federale FIGC per quanto di competenza;

dispone che la segreteria provveda a quanto sopra ed alle comunicazioni di rito della presente decisione alla Procura Federale e alle altre parti interessate.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Andrea BATTISTELLA  
Dott.ssa Viola STORNI

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello CARBONARA



**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO, PIERLUIGI MARIANELLA E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 21.10.2024 IL DISPOSITIVO DEL DEFERIMENTO CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.**

**DEFERIMENTO:**

**- DEL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSEIRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL'INCARICO DA CIASCUNO ALL'EPOCA RICOPERTO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA "INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI", EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO "DECRETO CURA ITALIA" - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI - TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO - SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE**





**QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL'ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSEIRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL'INCARICO DA CIASCUNO ALL'EPOCA RICOPERTO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI CONDOTTE FINALIZZATE A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA "INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI", EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO "DECRETO CURA ITALIA" - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI**

**SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI - TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO - SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL'ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARRE DANNO ALL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA "INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI", EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO "DECRETO CURA ITALIA" - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D.**





**PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. IVAN ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. IVAN ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORT-O DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. IVAN ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE**

**CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. LUCIANO BAFILE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCIANO BAFILE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCIANO BAFILE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. DANIELE BORGNA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA**



**SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DANIELE BROGNA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DANIELE BROGNA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTAO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. FEDERICO CAPPELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FEDERICO CAPPELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG.**



**FEDERICO CAPPELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 1.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. NICOLÒ CESELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. NICOLÒ CESELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. NICOLÒ CESELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 2.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. ANDREA DI NORCIA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA**



**SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ANDREA DI NORCIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPEO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ANDREA DI NORCIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. VITTORIO DI SILVIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO DI SILVIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA**



**CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO DI SILVIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. DAVIDE IANNUCCI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DAVIDE IANNUCCI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DAVIDE IANNUCCI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**





- DEL SIG. ELMIR ISENI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ELMIR ISENI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ELMIR ISENI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;

- DEL SIG. ARIS KAPLLANI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19;



**NELLO SPECIFICO IL SIG. ARIS KAPLLANI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 30.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ARIS KAPLLANI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. ENDRI KOSI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ENDRI KOSI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ENDRI KOSI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE**

**PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. JACOPO MAMBRIN, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA**



**SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JACOPO MAMBRIN, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 28.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JACOPO MAMBRIN RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. ALBERTO MASCIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALBERTO MASCIANI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG.**



**ALBERTO MASCIONI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. EMIDIO MATRICINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA "INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI", EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO "DECRETO CURA ITALIA" - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EMIDIO MATRICINI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EMIDIO MATRICINI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. JOEY SALUSTRI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA**



**SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JOEY SALUSTRI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPEO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JOEY SALUSTRI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. LEONARDO SARRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LEONARDO SARRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA**



**CESSATO, RIDOTTO O SOSPEO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LEONARDO SARRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. VITTORIO SETTE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO SETTE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPEO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO SETTE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

- DEL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.500,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;

- DEL SIG. EVZAL VELJIU, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE



L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EVZAL VELJIU, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EVZAL VELJIU RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTAO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;

- DEL SIG. LORENZO TURCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA "INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI", EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO "DECRETO CURA ITALIA" - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LORENZO TURCO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LORENZO TURCO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14



**COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- del sig. Michele Basilico, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MICHELE BASILICO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MICHELE BASILICO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. MARCO DI CARLO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA**



DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MARCO DI CARLO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MARCO DI CARLO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;

- DEL SIG. LUCA GIANSEIRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA GIANSEIRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER



**MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA GIANERRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. DENNIS GIANNERAMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA "INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI", EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO "DECRETO CURA ITALIA" - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DENNIS GIANNERAMO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DENNIS GIANNERAMO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. GABRIELE GIOIA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E**





**ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. GABRIELE GIOIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. GABRIELE GIOIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. LUCA PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA PONZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I**

**QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA PONZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**

**- DEL SIG. LUIGI PONZI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA "INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI", EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO "DECRETO CURA ITALIA" - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUIGI PONZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUIGI PONZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;**



- DEL SIG. VINCENZO SALVATORI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 - COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” - NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ECONOMICO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VINCENZO SALVATORI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L'ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VINCENZO SALVATORI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN'INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE, POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI FRANCO LEPIDI, ROBERTO PULSONE, ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSAACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSEIRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI.

**DISPOSITIVO**

Nel deferimento della Procura Federale n. 6589/769 pfi e 23-24 PM/mf del 12.9.24, a carico dei soggetti sopra specificati,

**Il Tribunale Federale Territoriale**

così provvede, dichiara la responsabilità dei soggetti deferiti ed applica agli stessi le seguenti sanzioni: ai signori Lepidi Franco e Pulsone Roberto la sanzione della inibizione per anni tre; al sig. Anastasio Ivan l'inibizione per mesi nove; ai sigg.ri Anastasio Alessandro, Bafile Luciano, Borgna Daniele, Cappelli Federico, Ceselli Nicolò, Di Norcia Andrea, Di Silvio Vittorio, Iannucci Davide, Iseni Elmir, Kapplani Aris, Kosi Endri, Magozzi Fabrizio, Mambrin Jacopo, Macioni Alberto, Salustri Joey, Sarra Leonardo, Sette Vittorio, Ursache Daniel Mihai e Veljiu Evzal la squalifica per mesi nove; al sig. Matriciani Emidio l'inibizione per mesi sei; ai sigg.ri Turco Lorenzo, Basilico Michele, Di Carlo Marco, Gianserra Luca, Ponzi Luca, Ponzi Luigi e Salvatori Vincenzo la squalifica per mesi sei; al sig. Gianneramo Dennis la squalifica per mesi quattro; al sig. Gioia Gabriele, la squalifica per mesi sei ; alla società A.S.D. Pizzoli l'ammenda di € 10.000,00;

riserva la motivazione nei termini di legge;

dispone che la segreteria provveda alle comunicazioni di rito del presente atto, al Presidente Federale, alla Procura Federale e alle parti interessate.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Massimiliano Di Scipio  
Avv. Andrea Marino  
Avv. Pierluigi Marianella

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello CARBONARA

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 21/10/2024.

**Il Segretario**  
**(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente**  
**(Concezio Memmo)**

